



Promemoria relativo alla tutela dell'unione coniugale (organizzazione giudiziaria della vita separata)

In quali circostanze servono misure a tutela dell'unione coniugale

La procedura a tutela dell'unione coniugale è la procedura giudiziaria in cui – su richiesta di uno dei coniugi – vengono disciplinati gli effetti di una separazione qualora i partner non riescano a trovare un accordo da soli o con l'aiuto di servizi specializzati (consulenza matrimoniale o terapia di coppia, mediazione). Un'istanza a tutela dell'unione coniugale può essere presentata in particolare se uno dei coniugi non è d'accordo con il divorzio, l'altro coniuge però desidera separarsi. In caso di controversia la giudice o il giudice decide in merito all'assegnazione dell'abitazione, a questioni relative ai figli, al mantenimento, ecc. (art. 176 CC). Possono anche essere adottate misure volte a disciplinare la convivenza dei coniugi (art. 172 segg. CC).

Non è imperativo avviare una procedura a tutela dell'unione coniugale se i coniugi sono d'accordo di voler sospendere la comunione domestica e hanno disciplinato tra di loro le conseguenze. Ciò vale soprattutto per i coniugi che non hanno più figli minorenni.

In caso di dubbi circa la necessità di rivolgersi a una giudice o a un giudice è opportuno rivolgersi a un'avvocata o a un avvocato oppure a un servizio di consulenza giuridica.

Competenza

Per istanze a tutela dell'unione coniugale la competenza spetta alla giudice unica o al giudice unico presso il tribunale regionale del domicilio dei due coniugi (art. 23 cpv. 1 CPC; art. 271 lett. a CPC, art. 4 cpv. 1 lett. a CPC).

Non è più possibile avviare una procedura a tutela dell'unione coniugale se dinanzi alla giudice o al giudice è già pendente una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 2 CPC).

Procedura

L'istanza a tutela dell'unione coniugale può essere presentata per iscritto o in via eccezionale (solo in casi semplici o urgenti) anche a voce. È possibile utilizzare il modulo «Istanza a tutela dell'unione coniugale». In fondo al modulo è riportato un elenco della **documentazione** necessaria.

Dopo aver ricevuto l'istanza, la giudice o il giudice decide se richiedere una presa di posizione scritta. La giudice o il giudice sente i coniugi e cerca insieme a loro di raggiungere un accordo bonario. Se ciò non è possibile è la giudice o il giudice a decidere.

In situazioni di emergenza, tra le quali rientrano in particolare i casi di violenza domestica grave, è possibile presentare un'istanza superprovvisoria (misura cautelare a tutela dell'unione coniugale senza sentire la controparte) per iscritto o di persona durante gli orari di ufficio presso il tribunale competente.

Non è imperativo rivolgersi a un'avvocata o a un avvocato, in casi complessi tuttavia è raccomandabile.

Contenuto dell'istanza a tutela dell'unione coniugale

Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale in cui viene richiesta l'organizzazione della vita separata e i coniugi non sono d'accordo, i provvedimenti più importanti sono i seguenti:

- disciplina della custodia, del diritto di visita e della partecipazione di ciascun genitore alla cura dei figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC, art. 298 cpv. 2 CC)
- misure di protezione del figlio (istruzioni, curatela)
- disciplina del mantenimento per il futuro e al massimo fino a un anno prima della presentazione dell'istanza (art. 176 cpv. 1 n. 1, art. 176 cpv. 3 e 276 segg. CC)
- diffida al debitore (se l'obbligo di mantenimento non viene adempiuto; art. 177 e 291 CC)
- limitazione della facoltà di disporre (art. 178 CC)
- ordine della separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC)

Informazioni e consultori

I tribunali non offrono consulenza legale. Tuttavia esistono diversi consultori che offrono consulenza a coppie e a genitori e che forniscono informazioni riguardo a questioni legali. I consultori sono disponibili al seguente link: [consultori](#)

Provvedimenti immediati in caso di violenza domestica (istanze superprovvisionali)

Chi è vittima di violenza nel matrimonio o in famiglia ha la possibilità di difendersi. Secondo quanto previsto dalla legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni, la Polizia cantonale può ordinare in particolare un allontanamento e disporre un divieto di rientro per al massimo dieci giorni. La giudice o il giudice può prorogare o adeguare i provvedimenti disposti dalla polizia.

Se una regolamentazione a tutela da violenza domestica o per altri motivi è particolarmente urgente, è possibile presentare alla giudice o al giudice una cosiddetta istanza superprovvisoria affinché vengano emanati provvedimenti cautelari con effetto immediato. La decisione in merito all'istanza viene adottata senza sentire preventivamente la controparte (art. 265 CPC). La controparte viene sentita in un secondo momento. In tale contesto occorre tenere conto del fatto che la giudice o il giudice può ordinare provvedimenti superprovvisori solo se la parte richiedente rende verosimile che lei o i figli sono esposti a un pericolo immediato dovuto a (nuove) violenze o alla messa in atto di una minaccia e che la regolamentazione è particolarmente urgente. Non sono sufficienti mere allegazioni. Se possibile occorre presentare prove o fornire indizi alla giudice o al giudice idonei a corroborare la propria versione dei fatti (decisione di allontanamento della polizia, certificati medici relativi a lesioni riscontrate, verbali di interrogatori relativi a procedimenti penali passati o in corso, ecc.).

Nei Grigioni esistono servizi specializzati per persone vittime di violenza e per persone che tendono a esercitare violenza. È raccomandabile avvalersi di una consulenza.

- Numero di emergenza 117 della polizia
- Casa per donne dei Grigioni <https://www.frauenhaus-graubuenden.ch/it/>
- Aiuto alle vittime dei Grigioni <https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/aiuto-alle-vittime/Seiten/default.aspx>
- Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ajv/Consultorio_violenza/Seiten/default.aspx

Ulteriori informazioni sulla violenza domestica sono disponibili nel seguente opuscolo:

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/dd/stagl/DokumenteThemen/Gewalt/h%C3%A4uslicheGewalt_ital_web.pdf